

(N. 1074)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBARO, DELLA PORTA, COSTA,
MEZZAPESA, MANENTE COMUNALE e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1978

Istituzione della laurea in scienze militari

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che vi sottoponiamo per un attento esame, si tenta di ovviare ad una situazione di disagio generalizzato che si è venuto a creare nell'ambito della categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate provenienti dai corsi normali e la cui formazione basica, che ha la durata di 4 anni, viene svolta:

per l'Esercito: per due anni presso la Accademia militare e per due anni presso le Scuole di applicazione (Scuola ufficiali per i Carabinieri);

per la Marina e l'Aeronautica: interamente presso le rispettive Accademie.

I programmi di studio, improntati a carattere di estrema serietà e di massimo rigore, comprendono un complesso di materie sia a carattere militare sia a carattere generale di livello universitario (come riconosce anche « il libro bianco della Difesa ») e per

approfondimento e durata non sono certamente inferiori a quelli adottati presso le Università della Repubblica.

Inoltre, il mancato riconoscimento ed equiparazione di tali corsi quadriennali — per la cui ammissione sono necessari gli stessi titoli di studio richiesti per l'iscrizione alle facoltà universitarie — ad un corso di laurea pone gli ufficiali provenienti dalle Accademie, rispetto a quelli provenienti dal complemento ma in possesso di laurea, in una condizione di inferiorità nella valutazione per l'avanzamento ai gradi superiori. In base alle suesposte considerazioni, tale condizione di inferiorità si pone anche nei confronti degli altri ufficiali provenienti dal complemento che, immessi subito nei reparti mentre quelli dei corsi regolari proseguono il loro *iter* formativo, risultano avere un più lungo periodo di comando sempre ai fini dell'avanzamento.

Infine, non è da sottacere la necessità di prendere conoscenza della situazione degli ufficiali che, superati con esito positivo i 4 anni di corso, per circostanze avverse ed imprevedibili — molte volte connesse ai pericoli della vita militare — sono obbligati ad interrompere la carriera.

A costoro non resta nemmeno il conforto morale del riconoscimento giuridico degli studi effettuati anche ai fini del successivo inserimento nella vita civile.

Onorevoli senatori! È con vero senso di giustizia e di riconoscimento della serietà,

della professionalità e della responsabilità di questi ufficiali delle nostre Forze armate, che vi proponiamo l'approvazione del disegno di legge per il riconoscimento giuridico degli studi effettuati presso le Accademie e le Scuole di applicazione (Scuola ufficiali per i Carabinieri) e per l'istituzione della laurea in scienze militari.

La legge che vi presentiamo non comporta nessun onere finanziario allo Stato, anzi prevede da parte degli interessati il pagamento di tasse per le concessioni governative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Viene istituita la laurea in scienze militari per gli ufficiali in servizio permanente effettivo che si trovano nelle condizioni indicate nel successivo articolo 2.

Tale laurea viene conferita anche agli ufficiali che abbiano lasciato il servizio attivo, fermi restando i requisiti del suesposto articolo 2.

Art. 2.

Per il conferimento della laurea in scienze militari è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente ai territori non politicamente uniti all'Italia ovvero cittadino di uno Stato col quale esista trattamento di reciprocità;

b) aver superato con successo i corsi di formazione basica della durata di 4 anni:

per l'Esercito: per 2 anni presso l'Accademia militare e per 2 anni presso le Scuole di applicazione (Scuola ufficiali per i Carabinieri);

per la Marina e l'Aeronautica: interamente presso le rispettive Accademie.

Art. 3.

Il Ministero della difesa provvede alla registrazione ed alla tenuta dell'albo nazionale dei dottori in scienze militari.

Art. 4.

Le domande in carta legale, corredate dagli attestati emessi dalle Accademie e dalle Scuole di applicazione (Scuola ufficiali per i Carabinieri) e dalle ricevute per le tasse relative al rilascio del diploma di cui al successivo articolo 5, devono essere indirizzate dagli interessati allo Stato maggiore di Forza armata che le inoltrerà al Ministero della difesa.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa provvederà ad emanare le norme relative al rilascio del diploma di laurea ed a stabilire la tassa per le concessioni governative.

Art. 6.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che risultino già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, perchè acquisiti in epoca precedente, possono fare richiesta al Ministero competente per il rilascio del diploma di laurea in scienze militari.